

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1

Valore e Funzione del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha come fine il favorire ad una idonea crescita socio culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità.
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città, sui temi e le questioni che riguardano il mondo giovanile.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - Ambiente e salute;
 - Iniziative ricreative (sport, musica, ecc.) e culturali (arte, cinema, ecc.);
 - Solidarietà sociale;

CONSULTAZIONE ELETTORALE

Art. 2

Elettorato Attivo e Passivo

1. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle 1^a 2^a 3^a classi medie, che abbiano presentato un progetto elettorale, nei modi e nei tempi comunicati dalla Segreteria Scolastica.
2. Possono votare tutti gli alunni frequentanti le predette classi dell'Istituto Comprensivo.

Art. 3

Pubblicità delle Sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono aperte a tutti gli studenti.
2. I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno svolti d'intesa con il Dirigente Scolastico.
3. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi vengono verbalizzate.

FUNZIONAMENTO DEL C.C.R.

Art. 4

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da un numero massimo di sedici Consiglieri e da un numero minimo di otto.

2. Gli eletti durano in carica due anni.
3. I consiglieri eletti dovranno dimettersi dall'incarico, una volta conseguita la licenza media.
4. La funzione del consigliere dimissionario verrà assunta dall'alunno risultante il primo dei non eletti nella lista presentata dalla scuola.

Art. 5

Le Commissioni di Lavoro

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi realizza il proprio programma attraverso commissioni di lavoro appositamente create in funzione degli obiettivi e delle attività previste. Vengono costituite due commissioni: la Commissione Ambiente e Salute e la Commissione Cultura e Politiche Sociali, che si occuperanno degli argomenti indicati all'Art. 1.5.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi in via ordinaria almeno quattro volte nell'anno scolastico; in via straordinaria per richiesta del Sindaco o della metà più uno dei consiglieri.
3. Le Commissioni si riuniscono almeno due volte all'anno, secondo un calendario concordato con i consiglieri. Il regolamento delle Commissioni ha gli stessi contenuti di quello consiliare.

Art.6

Modalità di Funzionamento

1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate dal Segretario e sottoposte all'Amministrazione Comunale.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà proporre al Sindaco (e all'Amministrazione Comunale) argomenti, iniziative o istanze emerse in seno all'organismo scolastico, per un'eventuale discussione o incontro, in modo da ricercare assieme soluzioni o proposte.

Art. 7

Fase Pre-elettorale

1. La fase pre-elettorale si configura come fase di informazione finalizzata all'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; durante tale fase è importante il ruolo delle insegnanti referenti delle singole classi, che realizzeranno le attività di preparazione alle elezioni, attraverso modalità che saranno di volta in volta programmate e concordate con il Dirigente Scolastico.
2. Le informazioni operative circa le attività, le funzioni e il ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno date ai ragazzi, agli insegnanti, ai genitori e al personale coinvolto in tempi utili e attraverso una idonea campagna informativa.

Art. 8

Modalità di Elezione

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro il 15 Ottobre vengono presentate le candidature presso la Segreteria della Scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.
2. Entro il 20 Ottobre il Dirigente dell'Istituto scolastico (o suo delegato) pubblica una lista unica dei candidati, disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome, del cognome e della classe di appartenenza.
3. Entro la fine di ottobre si tiene la campagna di informazione che si svolgerà da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con il Dirigente Scolastico, riterranno più opportune (assemblee, volantaggi, dibattiti in classe, ecc).
4. Le elezioni si svolgeranno entro il 15 Novembre, esclusivamente in orario scolastico.
5. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata una lista unica dei candidati e potranno esprimere una preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
6. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.

7. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. Saranno eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i sedici più votati risultanti dallo scrutinio. La soglia minima per entrare nel Consiglio è pari a 5 voti validi. A parità di preferenze, viene eletto il ragazzo/la ragazza maggiore d'età.
9. Il primo giorno feriale successivo alle elezioni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, saranno comunicati dal Dirigente dell'Istituto scolastico (o da un suo delegato) all'Amministrazione Comunale.
10. Entro i tre giorni successivi alle elezioni, il Dirigente Scolastico proclamerà i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
11. I nominativi degli eletti saranno pubblicati dal Dirigente Scolastico nel sito web della scuola.

Art. 9

Prima Seduta

1. Entro i quindici giorni successivi alle nomine, su convocazione del Dirigente Scolastico, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Alla prima riunione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei componenti della Giunta.

Art. 10

Elezione del Sindaco, del Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Giunta

1. Sarà eletto Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi colui che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio.
2. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il *quorum* previsto per l'elezione a Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il *quorum* previsto per l'elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il maggiore d'età.
3. Successivamente all'elezione del Sindaco si procederà all'elezione del Vicesindaco. Ogni Consigliere potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza.
4. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il *quorum* previsto per l'elezione a Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il *quorum* previsto per l'elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il maggiore d'età.
5. Infine si procederà all'elezione dei 2 componenti della Giunta. Ogni consigliere potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza.
6. Saranno eletti Assessori i 2 consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, verrà eletto il maggiore d'età.
7. Nel caso che, sia nella prima, sia nella seconda votazione non si raggiungesse il *quorum* necessario, verranno eletti Assessori coloro che alla terza votazione riportino il maggior numero dei voti. A parità di voti verrà eletto il maggiore d'età.

Art. 11

Funzioni del Sindaco e del Vicesindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta al Dirigente dell'Istituto scolastico, di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute dello stesso.
2. Il Sindaco dei Ragazzi ha il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute della Giunta.

3. Il numero legale dei Consiglieri ai fini della validità delle sedute è pari alla metà più uno del totale dei Consiglieri che compongono il C.C.R.

Art. 12 Modalità di Discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare faranno richiesta al Sindaco, il quale darà loro la parola in base al turno di prenotazione.
2. La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese. Ci si pronuncerà con: "favorevole/contrario/astenuto".
3. Al termine del Consiglio si dedicheranno 10/15 minuti al pubblico per interventi liberi.

Art. 13 Assenze

I consiglieri dovranno segnalare l'eventuale assenza in Consiglio o in Commissione agli operatori didattici. In ogni caso dopo un numero pari a 3 assenze non giustificate (nell'anno scolastico) il consigliere dovrà cedere l'incarico e si procederà alla sostituzione con i successivi candidati in graduatoria nello scrutinio. In caso di aggiornamento della seduta o di riconvocazione per la settimana successiva, l'eventuale assenza non verrà conteggiata tra le tre concesse.

Art. 14 Dimissioni e Decadenza dal Mandato

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento della lista di appartenenza dell'Istituto scolastico.

Art. 15 Modalità per favorire la Partecipazione

La scuola disciplinerà, al suo interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 16 Rapporti del C.C.R. con l'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco (o un suo delegato) partecipa, su invito, ai Consigli Comunali dei Ragazzi e riceve su appuntamento i Consiglieri e il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Almeno una volta l'anno il Consiglio Comunale dei Ragazzi incontra il Consiglio Comunale di Camponogara per uno scambio informativo reciproco sull'attività svolta riguardo alle materie indicate all'Art. 1.5.
3. Nel bilancio di previsione del Comune di Camponogara si impegna a prevedere un capitolo per il finanziamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 17 Adempimenti Istituzionali

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi promette davanti al Sindaco della Città di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

NORMA FINALE

Art. 18
Norme Transitorie e Finali

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dall'ufficio comunale socio culturale.
2. Viene assicurata da parte dell'Amministrazione Comunale la copertura delle spese per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. In sede di prima applicazione il Sindaco del Consiglio Comunale può determinare scadenze temporali diverse per la formazione delle liste del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti.